

CAPITOLATO SPECIALE

per l' affidamento e la gestione del servizio del Nido D'Infanzia

del Comune di ORSOGNA

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato speciale è la gestione completa del Nido d'Infanzia denominato **“GIROTONDO”** di proprietà del Comune e sito in Orsogna in Via Achille Rosica, in particolare per quanto attiene:

- le attività educative socio – pedagogiche;
- i servizi di assistenza, vigilanza ;
- i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale del bambino;
- il servizio di igiene e pulizia dei locali;
- l'acquisto delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti ;
- i servizi di preparazione e distribuzione pasti (produzione dei pasti presso le cucine dell'Amministrazione Comunale, preparazione e distribuzione dei pasti agli utenti. Pulizia delle cucine, della sala mensa e di quanto usato per il servizio. Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e manutenzione delle attrezzature e degli arredi da cucina e locali annessi e zone di pertinenza (dispense, antibagni, bagni, spogliatoi, sala refezione) e quant'altro connesso alla regolare gestione del nido d'infanzia.

La struttura ha una capacità ricettiva di max **n. 40 posti**.

La gestione del Nido d'Infanzia deve avvenire nel rispetto del regolamento comunale, della carta dei servizi, della normativa regionale (L.R. n. 76/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e del presente capitolato speciale e di eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.

Art. 2

Parti contraenti

Parti contraenti sono il Comune di Orsogna (di seguito denominato anche “amministrazione comunale” o “stazione appaltante”) e l'impresa appaltatrice del Servizio (di seguito denominata anche “aggiudicatario” o “ditta appaltatrice”).

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto ha la durata di n. 3 anni (33 mesi) educativi decorrenti dall'aggiudicazione del Servizio (dal 01/09/2015 al 31/07/2018);

Art.4

Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta è fissato nel modo seguente:

- € 430,00 quota mensile per ogni minore utente del servizio riferito ad un numero presumibile di N. 14 utenti.

Il valore presunto dell'appalto è stimato in € 198660,00 IVA esclusa.

Tale valore è stabilito ai fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto in relazione all'offerta economica dell'aggiudicatario della gara.

Art. 5

Revisione prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

L'adeguamento dovrà tenere in considerazione esclusivamente l'adeguamento ISTAT come per legge.

Art. 6

Procedura e criterio di aggiudicazione

All'aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006, valutata in base agli elementi indicati nel capitolato speciale di gara.

Art.7

Cauzione definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 113 comma 1 e 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, con le conseguenze di legge, e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa verifica dello stato degli immobili e delle attrezzature e accertamento dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.

Art. 8

Divieto di subappalto e di cessione

E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato.

E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto.

Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

Art. 9

Gestione del servizio: obiettivi

L'asilo nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino.

L'asilo nido inoltre propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli ed il personale avrà quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri.

Nell'asilo nido l'assistenza educativa, psico-pedagogica e sanitaria ai bambini fino al terzo anno di età, nel quadro di una politica per la famiglia costituisce un servizio sociale pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con il tassativo impegno per l'appaltatore a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione, ai sensi e per gli effetti della legge citata L. n. 146/90. In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite all'appaltatore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultima.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento alle leggi e regolamenti regionali e comunali in materia di nidi d'infanzia.

Art.10

Gestione del servizio: organizzazione

A) Inserimenti

L'asilo nido è struttura di proprietà del Comune che ospita minori di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi di vita con finalità di tipo educativo e socio-pedagogico.

Poiché l'inserimento del bambino nell'asilo nido rappresenta un'esperienza emotivamente complessa che necessita della mediazione degli educatori, degli insegnanti e dei genitori, è onere dell'aggiudicatario:

- consentire la presenza di un genitore presso la struttura per un periodo idoneo a facilitare la conoscenza e l'ambientamento del minore;
- organizzare colloqui individuali e di gruppo fra educatori e genitori del/dei bambini antecedentemente all'inserimento per instaurare un rapporto di conoscenza e di fiducia e durante la permanenza del bambino presso l'asilo nido per verificare l'andamento del servizio;
- informare i genitori delle iniziative educative eventualmente da intraprendersi e comunque per costruire idonei momenti di confronto.

B) Capacità ricettiva e rette di frequenza

La capacità ricettiva dell'asilo nido è di max n. 40 (quaranta) posti.

Le rette di frequenza sono annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Nell'ipotesi di inserimento di minori portatori di handicap, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno.

Tali figure particolari, devono necessariamente essere professionalmente formate ed adeguate alle necessità del singolo caso.

L'inserimento di portatori di handicap dovrà necessariamente essere preceduto da valutazione psico-socio-diagnostica delle strutture del territorio.

L'eventuale integrazione delle prestazioni, riferite sia al personale utilizzato che al materiale fornito dall'aggiudicatario, si intende fin d'ora ricompresa nel costo mensile per utente.

Art. 11

Gestione del servizio: operatività nell'anno e funzionamento

Il servizio asilo nido è aperto agli utenti ed operativo generalmente per il periodo dall'1 Settembre al 31 Luglio: le chiusure per festività religiose e civili saranno concordate con l'Amministrazione. Non sono ammesse ulteriori interruzioni del servizio.

L'orario di funzionamento dell'asilo nido è compreso tra le ore 7.30 e le ore 17.00 per cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì). Potrà essere attivato un servizio aggiuntivo di permanenza all'asilo nido (servizio post nido) dalle ore 17.00 alle ore 18.00) dietro formale richiesta dell'utenza. L'orario di apertura giornaliera all'utenza è il seguente:

Utenti full-time:

- ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,00;
- uscita dalle ore 16,30 alle ore 17.00

Utenti part-time mattino:

- ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,00;
- uscita dalle ore 12.30 alle ore: 13,00.

Utenti part-time pomeriggio:

- ingresso dalle ore 12.30 alle ore 13,00;
- uscita ore: dalle 16,30 alle ore 17.00.

L'aggiudicatario, dovrà provvedere alla gestione della struttura in conformità ad apposito progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla presente procedura.

Il progetto educativo, indicante obiettivi, priorità e linee di intervento, dovrà essere congruente con gli obiettivi della struttura, dovrà prevedere attività differenziate in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'asilo nido in relazione alla propria fase evolutiva, dovrà inoltre prevedere obiettivi specifici in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione al grado di disabilità del soggetto.

Nel progetto educativo dovranno infine prevedersi:

- le attività educative indirizzate all'autonomia del minore;
- le attività di socializzazione e di integrazione in contesti esterni l'asilo nido;
- le attività educative di tipo espressivo psico-motorio, ludico, manipolativo ecc.

Inoltre il progetto dovrà contenere un piano di monitoraggio dell'andamento del servizio, predisponendo idonei indici di qualità, anche in riferimento alla qualità percepita dall'utente; nel monitoraggio dovrà includersi l'apporto previsto dai singoli operatori per la riuscita del progetto educativo ed indici di riscontro di valutazione del perseguimento degli obiettivi posti e dell'operato di ciascun operatore:

Art.12

Indicazioni di carattere generale

L'aggiudicatario, provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere assicurativo, sociale, sanitario-previdenziale previsti dalla vigente normativa relativi alla gestione del personale e educativo, quello addetto all'organizzazione del servizio, alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti ed al personale addetto alle pulizie.

L'organico comunque non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio e secondo quanto previste nel Regolamento del Nido d'infanzia sezione 2 artt. da 13 a 22.

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate ed in possesso del libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le norme di legge vigenti.

Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale di cucina, quello educativo e quello ausiliario.

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l'onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.

Art.13

Dotazioni organiche

L'aggiudicatario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del servizio asilo nido possieda i requisiti previsti dalla Legge.

Con l'avvio del servizio di asilo nido l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

Attribuzioni e specifiche funzionali delle singole figure professionali

A) Coordinatore responsabile dell'asilo nido

Il coordinatore responsabile dell'asilo nido deve avere età superiore ai 18 anni, essere in possesso del diploma di laurea attinente alla funzione (laurea in pedagogia, psicologia o equipollente).

Il Coordinatore dovrà essere nominato dalla ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale si riserva la supervisione dell'attività attraverso il proprio personale o esperto appositamente incaricato.

Le funzioni attribuite al Coordinatore responsabile sono quelle previste all'art. 16 del regolamento e in particolare :

- essere il referente per l'Amministrazione;
- essere il responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività e del personale dell'asilo nido e l'organizzazione;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati collaborando con l'competente ufficio comunale;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire con le educatrici di riferimento i colloqui con le famiglie;
- rispondere della organizzazione gestionale dell'asilo nido, ivi compresi gli atti di amministrazione affidatigli;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'asilo nido.

B) Personale educativo

Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 anni, ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Magistrale; Abilitazione Magistrale o di Scuola Magistrale; Maestra d'Asilo o Vigilatrice d'Infanzia, diploma di maturità professionale di Assistente per comunità infantili, titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione o diploma di laurea attinente la funzione da svolgere (laurea in pedagogia, psicologia o equipollente).

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste nel Regolamento vigente ed in particolar modo:

- garantisce, attraverso un'attenta collegiale programmazione, il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini, ponendo particolare attenzione ai problemi di inserimento e all'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini;
- provvede alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la continuità del rapporto adulto-bambino;

- mantiene un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e il Nido D'Infanzia, per assicurare continuità al processo formativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche, mediante la verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione ai colloqui con la coordinatrice e le famiglie.

Il personale della ditta appaltatrice, oltre alle ore di servizio a contatto con l'utenza, deve disporre di ore per riunioni, programmazione ecc.; tali attività devono essere assicurate alla chiusura dell'asilo nido e comunque in momenti in cui non vi è la presenza dell'utenza.

In sede di gara la ditta dovrà presentare uno specchio relativo all'organizzazione del personale considerando che tutto il personale dovrà prendere servizio al momento di inizio dell'appalto (o nei giorni precedenti necessari per l'organizzazione del servizio) indipendentemente dal numero degli utenti iscritti e frequentanti.

C) Personale di cucina

Il personale di cucina deve avere esperienza di almeno un anno nell'ambito della ristorazione scolastica o Nidi d'Infanzia deve essere in numero adeguato rispetto al carico di lavoro previsto.

Al personale di cucina competono le seguenti funzioni:

- preparazione e somministrazione giornaliera in loco di pasti nel rispetto delle normative vigenti e delle tabelle dietetiche predisposte dall'A.S.L.e approvate dall'Ente. Ogni eventuale modifica alle suddette tabelle deve essere, dall'aggiudicatario, preventivamente comunicato all'ente e all'A.S.L. e da questa autorizzata specificatamente;
- responsabilità sul consumo e sulla scadenza delle derrate alimentari;
- mantenimento dei rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio.

D) Personale ausiliario

L'aggiudicatario, dovrà fornire personale ausiliario in numero adeguato al numero dei bambini iscritti. Detto personale partecipa all'attività del Nido secondo le mansioni indicate all'art. 18 del Regolamento della gestione del Nido d'Infanzia e così come specificato nella sezione titolata 2Pulizia ed igiene del presente capitolato.

E) Assistenza medica

L'assistenza medica nell'asilo nido deve essere affidata ad uno specialista in pediatria secondo la normativa vigente.

Al momento della stipula del contratto di appalto la ditta appaltatrice dovrà fornire copia autenticata dei contratti individuali di lavoro di tutti i dipendenti assunti per l'espletamento del servizio ed in caso di sostituzione del personale, prima della sua immissione in servizio, dovrà inoltrare all'ente appaltante la copia del relativo contratto di lavoro.

Art. 15 Vestiario

Sono a carico dell'aggiudicatario le forniture relative agli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio.

Art. 16
Norme igienico – sanitarie

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico – sanitario previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio.

Art. 17
Tutela dei lavoratori

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all'applicazione di tutte le disposizioni previste nei CCNL di settore.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

L'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, documentazione attestante l'adempimento dagli obblighi.

Art. 18
Sostituzioni ed integrazioni di personale addetto al servizio

E' fatto obbligo per l'aggiudicatario assicurare l'osservanza dei parametri gestionali regionali nell'ipotesi di sostituzione del proprio personale addetto che per qualsiasi ragione si assenti dal servizio.

La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza .

Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente dell'aggiudicatario saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.

Nell'ipotesi di variazione, sostituzione del personale ed incarichi ad educatori o insegnanti di appoggio, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti all'Amministrazione comunale.

Eguale, nel caso di nuove iscrizioni, il personale addetto dovrà essere adeguato per il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

Art. 19
Cause di forza maggiore

L'aggiudicatario così come l'Amministrazione Comunale non saranno ritenuti responsabili di eventuali interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore.

Per "cause di forza maggiore" si intendono calamità naturali gravi, interruzione totale dell'energia elettrica ecc. che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente alla controparte pena il risarcimento dei danni.

Art. 20
Ulteriori applicazioni della normativa- Controlli

a) L'aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso l'asilo nido,

l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornata inviando al Comune apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:

- certificato di identità con fotografia di riconoscimento;
- fotocopia autentica del titolo di studio;
- certificato di sana e robusta costituzione;
- idoneità sanitaria;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.

L'aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

b) L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994. L'ente appaltante si obbliga a quanto sopra per il proprio personale.

c) L'aggiudicatario, si impegna a garantire la stabilità degli operatori di propria pertinenza presso l'asilo nido riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

d) L'aggiudicatario deve necessariamente adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP ai sensi del D.Lgs. 155/97.

Art. 21

Consegna dei locali e delle attrezzature- Obblighi del Comune

L'Amministrazione comunale si impegna alla consegna dei locali e delle attrezzature prima della data di inizio del Nido D'Infanzia al fine di consentire alla Ditta la predisposizione del servizio, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale di consegna redatto in duplice copia di cui una rimarrà agli atti dell'Amministrazione Comunale e l'altra rimarrà all'aggiudicatario.

Con il termine struttura di cui al comma 1 si intendono i locali siti in Orsogna, Via Achille Rosica, adibiti al servizio di Asilo Nido e dotati di arredi ed attrezzature e spazi esterni.

Il Comune oltre alla messa a disposizione dei locali delle attrezzature e degli arredi, come risultanti dal verbale di cui all'art. 1, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa per incendi dell'immobile;
- manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi esterni ed interni dei beni di sua proprietà, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (es. lavastoviglie, cucina, frigorifero..) e dell'arredo professionale (sedie- tavoli...) con esclusione di danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti dell'impresa affidataria;
- i consumi per riscaldamento, per fornitura acqua potabile, energia elettrica, gas per cucina, e telefono;
- la manutenzione del verde dei cortili;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- sgombero neve

Art. 22

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti e frequentanti l'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del progetto educativo presentato in sede di gara, del regolamento e del presente capitolato.

L'appaltatore deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo a:

- a- impiego di personale educativo di addetti ai servizi generali secondo quanto indicato negli articoli precedenti;
- b- acquisto, fornitura dei generi alimentari e preparazione dei pasti- colazione, pranzo-merenda- per gli utenti secondale tabelle dietetiche appositamente predisposte dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda A.S.L. di Chieti approvate dal Comune e allegate alla presente e di eventuali diete particolari su prescrizione medica, compresa la fornitura di generi alimentari e dietetici di prima qualità;
- c- alla fornitura di materiale di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e lavanderia, nonché la fornitura di quanto necessario per il funzionamento del servizio mensa , da sostituire e integrare all'occorrenza;
- d- alla fornitura di materiale igienico-sanitario (es. creme, asciugamani ecc.....) dei materiali di pronto soccorso;
- e- alla fornitura i materiale ludico e didattico di uso corrente (es. giocattoli, libri, colori materiali di cancelleria);
- f- la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, piccoli elettrodomestici es. omogeneizzatori-frullatori- lettori CD-comandi apri porta, di illuminazione, ecc. (pulizia, verifica e serraggio connessioni e collegamenti, test di prova apparecchiature, sostituzione spie luminose, fusibili ecc.);

Arredi:

- la manutenzione degli arredi e l'acquisto e manutenzione delle attrezzature di completamento come indicatori, bacheche, bidoni e cestini della spazzatura, appendini, piccoli armadi e tutta la cartellonistica descrittiva e/o preventiva prevista dalla normativa vigente (D.P.R. 524/82 e D. Lgs. 493/96);
- il riattamento di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi.

Struttura:

- l'espurgo e le pulizie di scarichi, dal lavandino e dai WC;
- la manutenzione e la sostituzione delle serrature;
- il rifacimento delle chiavi;
- la sostituzione dei vetri infranti e altri parti della struttura eventualmente danneggiati;
- la manutenzione ordinaria degli infissi (tinteggiatura e piccole riparazioni).

Altro:

- la manutenzione dei giochi di proprietà comunale;
- le spese di assicurazione contro danni a terzi;
- sono a carico dell'Amministrazione Comunale, tutti gli interventi di straordinaria manutenzione dello stabile salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori addetti al servizio e sempre che tali interventi di straordinaria amministrazione non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria.

Spetta al Comune l'attività di ricezione, istruttoria delle domande e l'ammissione dei bambini al Nido d'Infanzia ai sensi del vigente Regolamento per la gestione del Nido D'Infanzia. L'affidatario avrà il compito di trasmettere mensilmente entro il 5 di ogni mese al Comune un prospetto riepilogativo contenente le presenze giornaliera presso il nido degli iscritti e **le relative singole rette mensili versate.**

Tutto il materiale preso in consegna dall'aggiudicatario, si intende in buono stato in quanto la struttura è stata completamente adeguata sia nelle parti strutturali che nell'arredo.

In particolare, per quanto attiene le attrezzature della cucina, si precisa che l'aggiudicatario dovrà provvedere alla manutenzione compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio da effettuarsi con ricambi originali avvalendosi delle ditte scelte d'intesa con l'amministrazione comunale. Solo la sostituzione completa di tutta l'attrezzatura, in quanto non riparabile a giudizio dei tecnici incaricati dal Comune, sarà a carico del Comune.

L'aggiudicatario inoltre, dovrà redigere apposita relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma dell'art. 4, comma 2, lettera a) D.lgs. 626/94.

L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti; tali spese infatti saranno a carico totalmente dell'aggiudicatario così come l'eventuale integrazione degli arredi, utensileria o vasellame che non siano compresi tra quelli consegnati.

Tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio non consegnato dall'ente appaltante alla ditta e risultante dal verbale di consegna dovrà essere fornito dalla ditta a sua cura e spese senza alcun tipo di rimborso da parte dell'amministrazione.

Art. 23 Riparazioni

L'aggiudicatario si obbliga a provvedere con la massima sollecitudine alle riparazioni ed alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli arredi anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi.

Nell'ipotesi di cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico dell'aggiudicatario per danni arrecati per negligenza, dolo o imperfetta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare le modalità di intervento ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario di rivalersi sui responsabili.

Qualora l'aggiudicatario non provveda secondo quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere personalmente alle riparazioni e/o manutenzioni incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all'aggiudicatario fatta salva l'applicazione delle penali espressamente previste nel presente capitolato.

Art. 24 Verbale di consegna e di restituzione

Della consegna di tutto il materiale all'inizio del servizio e della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio appositi verbali sottoscritti dalle parti contraenti.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore si obbliga a riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro utilizzo durante la gestione.

L'aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.

La quantificazione di tali danni sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale ed addebitata all'aggiudicatario.

Art. 25 Mantenimento dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

L'aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

Art. 26

Verifica periodica degli impianti e degli immobili.

L'aggiudicatario si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato, e a provvedere alla sostituzione, entro trenta giorni dal riscontro, di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.

Trascorso il termine perentorio di trenta giorni e constatata l'inadempienza dell'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato addebitandone il costo all'aggiudicatario e maggiorando l'importo del 10% a titolo di penale.

Art. 27

Verifica periodica della gestione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, previa semplice comunicazione scritta, di accedere alla struttura per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato sia direttamente con proprio personale che tramite appositi consulenti esterni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Art. 28

Obblighi dell'aggiudicatario rispetto agli alimenti

L'aggiudicatario si obbliga affinché tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare e che abbiano la rispondenza qualitativa e quantitativa secondo le tabelle dietetiche di cui all'allegato "A" del presente capitolato.

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, distribuzione dei pasti, nonché delle linee guida per la ristorazione scolastica dettate dalla legislazione della Regione.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di modificare, anche nel corso della fornitura, gli elementi quantitativi e qualitativi dei generi alimentari qualora tali variazioni fossero richieste dalle competenti autorità sanitarie.

Tali modifiche dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Il personale utilizzato dall'aggiudicatario, dovrà essere informato ed istruito sulla normativa vigente in materia a cura dello stesso aggiudicatario nell'ambito dell'attività di formazione di cui all'art. 13 del presente capitolato.

Qualora per la preparazione di pasti correnti fossero necessari ingredienti non previsti nelle tabelle dietetiche, questi dovranno essere comunque forniti dall'aggiudicatario senza alcun sovrapprezzo rispetto a quello di aggiudicazione.

Art. 29 **Diete speciali**

Nell'ipotesi di minori che necessitino di diete speciali, l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla somministrazione degli alimenti in queste espressamente previsti seguendo e rispettando tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore.

Sarà onere dell'aggiudicatario acquisire la documentazione sanitaria comprovante la necessità di usufruire di uno specifico regime alimentare così come sarà onere dell'aggiudicatario predisporre tutta la modulistica previa consultazione ed assenso dell'amministrazione comunale per poter presentare apposita domanda da parte dell'utenza interessata.

Resta inteso comunque che l'aggiudicatario provvederà ad inviare copia di tutta la documentazione acquisita all'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario dovrà altresì erogare pasti rientranti in diete particolari dettate da motivi non sanitari bensì religiosi e/o filosofici.

Nessun sovrapprezzo potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la preparazione dei pasti rientranti nelle diete speciali.

Art. 30 **Controllo degli alimenti**

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di poter effettuare o far effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso controlli per verificare l'igiene dei locali e lo stato di conservazione delle derrate alimentari sia presso la cucina che nei locali di distribuzione dei pasti mediante prelevamento di campioni da far analizzare presso laboratori di propria fiducia.

Detti campioni saranno comunque messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale anche su semplice invito da parte della stessa.

Art. 31 **Organismi preposti al controllo- autocontrollo da parte della ditta (HACCP)**

L'appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese il servizio di autocontrollo concernente l'igiene dei prodotti alimentari, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 155/97. Deve quindi individuare ogni fase della produzione e somministrazione dei pasti che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate e mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi sui è basata il sistema HACCP.

Pertanto l'appaltatore deve adottare le misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando e individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema: Nell'ambito dei sistemi di monitoraggio, l'appaltatore deve programmare una serie di controlli analitici, mirati ad effettuare gli esami di laboratorio necessari e con la frequenza e la tipologia dichiarati in sede di offerta. L'Amministrazione Comunale si potrà avvalere, per i controlli igienico sanitari, dei competenti servizi di igiene pubblica ed ambientale o di propri incaricati.

Le eventuali analisi di laboratorio saranno effettuate presso strutture specialistiche indicate dall'Amministrazione Comunale in accordo con il servizio Igiene dell'A.S.L.

Art. 32 **Rilievi dell'amministrazione comunale**

L'Amministrazione Comunale farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate dagli organi preposti al controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni.

Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dall'Amministrazione Comunale ritenute non sufficientemente probanti, questa sarà libera di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute dei minori frequentanti l'asilo nido.

Art. 33 **Prescrizioni in ordine alla pulizia ed all'igiene degli ambienti**

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di pulizia ed igienizzazione degli ambienti.

L'aggiudicatario comunque, deve assicurare la pulizia:

Quotidiana

- dei Servizi igienici;
- della lavanderia e del guardaroba;
- degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie;
- dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti;
- delle camere della nanna (con cambio della biancheria dei lettini una volta la settimana e ogni qualvolta si renda necessario);

Periodica

- dei vetri (una volta la settimana);
- delle pareti lavabili (una volta la settimana);
- delle piastrelle, dei cassonetti tapparelle, dei lampadari, dei caloriferi e copri caloriferi, delle bacheche (una volta ogni due mesi);
- degli spazi esterni.

Le modalità di frequenza indicate, rappresentano comunque il livello minimo di prestazione, potendo l'aggiudicatario, prevedere articolazioni più capillari.

L'aggiudicatario, dovrà fornire, per ciascun prodotto utilizzato, le relative schede di sicurezza.

Art. 34 **Corrispettivo del servizio**

L'offerta economica, comprende le seguenti voci:

- quota per spese di gestione;
- costo attività educativa ed attività correlate;
- mensa;
- materiale di consumo per attività didattiche ed educative;
- materiale per la cura e l'igiene personale;
- materiale sanitario;
- altro.

Il costo mensile per utente I.V.A. esclusa, dovrà essere indicato per:

- utenti full-time;
- Per gli utenti che richiedono il servizio part-time mattino o part-time pomeriggio si applicherà la riduzione del 25% sul costo mensile di aggiudicazione per l'utenza full-time.
- Non potranno essere applicati alle famiglie altri oneri o condizioni non indicati nell'offerta di cui al presente appalto ad esclusione di costi relativi ad eventuali gite, spettacoli o uscite didattiche preventivamente concordate, con l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.

Art. 35
Pagamento del corrispettivo dovuto

L'Amministrazione Comunale liquiderà il dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, con emissione di mandati di pagamento da parte dell'Ufficio ragioneria, previo atto di liquidazione del Responsabile del servizio. Le fatture devono essere corredate dalla certificazione di correttezza contributiva corrispondente al periodo fatturato, con possibilità di presentazione della dichiarazione sostitutiva in attesa del rilascio della certificazione da parte degli Enti previdenziali.

La ditta appaltatrice dovrà emettere fattura mensile di importo pari al numero degli iscritti relativo all'attività di gestione dell'asilo nido come risultante in sede di gara, con specifica degli utenti full-time e part-time.

In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre l'immediata sospensione del pagamento delle fatture.

Art. 36
Penalità

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante comunicazione a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di sette giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione della o delle penali, con facoltà di trattenerne il relativo importo dal corrispettivo dovuto e non ancora liquidato per il mese successivo.

4. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar luogo a penali sono:

- non si attiene al rapporto medio educatore- bambino;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisce tutte le prestazioni dovute;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impiega personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- non esegue quanto contenuto nel Progetto;
- danneggia i beni di proprietà del Comune.

L'ammontare delle penali è addebitato, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui si riferiscono, ovvero sulla cauzione.

Art. 37
Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- 1) intossicazione alimentare degli utenti del servizio;
- 2) interruzione non motivata del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- 3) abbandono del servizio;
- 4) inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- 5) mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale dipendente;
- 6) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- 7) uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
- 8) subappalto totale del servizio o subappalto parziale non autorizzato;
- 9) Quando l'appaltatore ceda ad altri in tutto o in parte, sia a direttamente che indirettamente o per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- 10) Quando l'appaltatore si renda colpevole di frode;
- 11) quando per la terza volta, anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale, l'Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali;
- 12) perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio ;
- 13) inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- 14) superamento dei limiti microbiologici negli alimenti;
- 15) in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'Amministrazione Comunale e di riflesso per l'utenza.

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione Comunale. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.

Art. 38

Recesso unilaterale

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 39

Esecuzione in danno

1. L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 40

Definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto il Foro competente è il Tribunale di Chieti.

Art. 41 **Assicurazione**

L'appaltatore deve stipulare, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le seguenti polizze assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

Dette polizze, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell'aggiudicatario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori:

- ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro;
- ad euro 1.000.000,00 per danni a persone;
- ad euro 500.000,00 per danni a cose.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a presentare all'amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. L'amministrazione comunale è responsabile per il proprio personale per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere allo stesso nel corso del servizio e garantisce che ogni onere relativo è a carico della stessa.

In particolare, l'aggiudicatario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossiconfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

Art. 42 **Adempimenti per la stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato **entro trentacinque giorni** dall'aggiudicazione, salvo il maggior termine occorrente per l'acquisizione della documentazione necessaria e per i prescritti controlli.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico dell'appaltatore.

Art. 43 **Tutela dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Art.44
Norme diverse

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento nello specifico al bando di gara, alle norme del codice dei contratti e le altre norme nazionali, regionali vigenti in materia.
 2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
 3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
- Il presente capitolato speciale si compone di n. 44 articoli.